

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## **Versamenti dei contributi sospesi di novembre e dicembre 2020 entro il prossimo 16 marzo 2021**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 2.3.2021 n. 896, l'INPS fornisce le **istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 e sospesi** ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 (DL "Ristori"). I contributi oggetto di sospensione **possono essere versati**, senza sanzioni o interessi: i) **in unica soluzione, entro il 16.3.2021**; ii) **mediante rateizzazione**, fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (non inferiore a 50 euro), con **versamento della prima rata entro il 16.3.2021** e le successive entro il 16 di ciascun mese. Invece, le **rate sospese dei piani di ammortamento** già emessi e ricadenti nel periodo di sospensione dovranno essere **versate in un'unica soluzione, entro il 16.3.2021**. Sotto il profilo operativo, **l'Istituto sottolinea che**: i) le aziende con dipendenti **devono utilizzare la causale contributo "DSOS"** ed esporre la matricola dell'azienda seguita dal codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 o N976); ii) **le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola**, beneficiarie della sospensione di cui all'art. 13-quater co. 1 e 2, sono tenute a **presentare apposita istanza**, disponibile nel "**Cassetto Previdenziale Aziende Agricole**".

### **Sospensione dei contributi dovuti a novembre e dicembre 2020**

Gli artt. 13 e 13-bis del DL 137/2020 hanno **sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, dovuti **nel mese di novembre 2020**, in favore di datori di lavoro privati:

- ➔ la cui sede operativa è **ubicata nel territorio dello Stato**;
- ➔ che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 1**.

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell'art. 13-bis, **sono destinatari della sospensione** anche i datori di lavoro privati:

- la cui unità **produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. "zone rosse"**;
- che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 2**.

L'art. 13-quater co. 1 e 2 del DL 137/2020 ha sospeso, invece, i **termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020**, nei confronti di esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano:

- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I versamenti sono stati **sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa**, arte o professione in **data successiva al 30.11.2019**.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, il successivo co. 3 ha **sospeso i versamenti contributivi anche per i soggetti che**:

- esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi **dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. **"zone arancioni e rosse"**;
- operano nei settori economici individuati **nell'Allegato 2**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **c.d. "zone rosse"**;
- esercitano l'attività alberghiera, l'attività di **agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **c.d. "zone rosse"**.

### Termini di versamento

I contributi oggetto di sospensione ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 **possono essere versati**, senza sanzioni o interessi:

- in **unica soluzione, entro il 16.3.2021;**
- **mediante rateizzazione**, fino a un **massimo di 4 rate mensili** (importo minimo di ciascuna rata non inferiore a 50,00 euro), con versamento della prima entro il 16.3.2021 e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese.

## Osserva

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, **determina la decadenza dal beneficio della rateazione**. Invece, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei mesi di novembre e dicembre 2020, **dovranno essere versate in unica soluzione, entro il 16.3.2021**.

## Chiarimenti INPS

Con messaggio 2.3.2021 n. 896, l'INPS ha fornito **le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi** nei mesi di **novembre e dicembre 2020**. Nel dettaglio, viene stabilito che **le aziende con dipendenti sono tenute a compilare la "Sezione INPS"** del modello F24 utilizzando:

- ✓ il **codice contributo "DSOS"** ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 e N976);
- ✓ il **codice N974 in due distinte righe** nel caso in cui i soggetti rientrano sia nella sospensione di novembre (artt. 13 e 13-bis) sia in quella di dicembre (art. 13-quater co. 3);
- ✓ la **consueta causale "RC01"** per il versamento delle rate sospese per rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto.

## Osserva

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione **separata trova applicazione la sospensione relativa al mese di dicembre 2020** (mese di competenza novembre 2020), prevista dall'art. 13-quater co. 1, 2 e 3 del DL 137/2020. **Tali soggetti sono tenuti a compilare**, per ogni periodo mensile interessato, **la "Sezione INPS" del modello F24**, inserendo come causale contributo CXX/C10.

**Alle aziende agricole assuntrici di manodopera agricola**, beneficiarie della sospensione dei contributi del secondo trimestre 2020 (scadenza 16.12.2020), **sarà attribuito il codice di autorizzazione:**

- "4Y", dietro presentazione di apposita istanza disponibile all'interno del "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole", per chi rientra nella misura di cui all'art. 13-quater co. 1 e 2;
- "4X", per le aziende beneficiarie della sospensione di cui all'art. 13-quater co. 3.

In prossimità della scadenza del 16.3.2021, l'INPS invierà alle suddette aziende, che risulteranno a debito, una comunicazione con **le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate.**

Con riguardo ai **lavoratori agricoli autonomi**, che hanno i requisiti previsti dall'art. 13-quater del DL 137/2020, viene precisato che possono versare la rata di dicembre **relativa ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto in un'unica soluzione entro il 16.3.2021**, dietro presentazione di apposita istanza presente nel "*Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura*".

*Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.*

*CSA International Consulting Srl*

Milano, 10 Marzo 2021

*Copyright© La Lente sul Fisco*